



Cofinanziato
dall'Unione europea



 SVILUPPO RURALE
EMILIA-ROMAGNA 2023-27

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, Titolo III, Capo IV, Articolo 70
ANC(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Codice Intervento SRA28-ACA28

“Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali”

- Azione SRA28.6 - **Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno**
- Azione SRA28.7 - **Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2025

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande di sostegno
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse a sostegno nel periodo di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2025 relativi:

- all’Azione SRA28.6 “Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno” e
- all’Azione SRA28.7 “Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura”

dell’Intervento SRA28 - ACA28 “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali” (di seguito SRA28) del PSP 2023-2027 e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 17 giugno 2024. Con Decisione della Commissione C(2024) C(2024)8662 dell’11 dicembre 2024 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 4.1 del Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell’Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le Azioni SRA28.6 e SRA28.7, attraverso l’erogazione di un premio annuale finalizzato a garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboschimento eseguiti con il cofinanziamento FEASR in precedenti periodi di programmazione, prevedono i seguenti impegni.

- Azione SRA28.6 - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno.

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di prolungare il periodo di impegno degli impianti di imboschimento naturaliformi e/o degli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il sostegno previsto dalle seguenti Misure:

- Regolamenti (CEE) n. 1094/1988 e n. 1272/1988 (cosiddetto “set-aside imboschimento”),
- Regolamento (CEE) n. 2080 /1992,
- PSR regionali nelle precedenti programmazioni:
 - PRSR 2000-2006 - Misura H;
 - PSR 2007-2013 - Misura 221.

- Azione SRA28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura delle perdite di reddito e dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il sostegno delle Misure descritte al punto precedente, con la sola esclusione degli impianti di cui alla Misura “set-aside imboschimento”.

A partire dall’erogazione del primo premio, tali popolamenti andranno a costituire formazioni forestali ai sensi dell’artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Su queste superfici viene garantita la

continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando l'assorbimento di CO₂ e garantendo la fornitura di servizi ecosistemici.

Per entrambe le azioni sono ammissibili unicamente le superfici per le quali al 1° gennaio 2025 risulti terminato il precedente periodo di impegno e di erogazione dei premi.

Nell'Allegato A al presente bando è riportata l'articolazione delle tipologie di Azioni delle differenti Misure sopra richiamate, come da relativi Programmi attuativi. Nel successivo paragrafo “Beneficiari” è riportata una Tabella di corrispondenze fra nuovi impegni SRA28.6 e SRA28.7 e dette tipologie.

Le Azioni dell'Intervento SRA28 contribuiscono al perseguitamento dei seguenti obiettivi.

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.
- SO6 contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare. Alcune disposizioni che originano dal testo della Scheda SRA28 del PSP sono precedute da abbreviazioni. Riguardano gli Obiettivi specifici (SO), le Condizioni (CO) e i Criteri (CR) di ammissibilità, le Priorità (P), gli Impegni (IM) e gli altri obblighi (OB).

Trattando, il presente bando, di interventi basati sulle superfici di cui al Titolo III capo IV del Reg. (UE) n. 2021/2115, si farà riferimento, per quanto non indicato nei successivi paragrafi, alle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2025” di cui all’Allegato 1 dell’atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate “Disposizioni comuni”).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

Aiuti di Stato

Il Regolamento (UE) n. 2472/2022, in applicazione articoli 107, 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), dichiara compatibili con il mercato interno, ed esentate dall’obbligo di notifica, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali tra le quali le Misure rientranti nell’ambito dell’articolo 42 del TFUE, per la quota parte di finanziamento nazionale e di finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri.

Per quanto sopra, le norme del Trattato si applicano alle Misure forestali di cui all’art. 70 del Regolamento (UE) n. 2115/2021; al riguardo è stata presentata alla Commissione Europea, nei termini prescritti dall’art. 11 del Regolamento (UE) n. 2472/2022, una Comunicazione in esenzione riguardante i pagamenti annuali previsti per il periodo 2023-2027 dai Tipi di intervento SRA28.6 e SRA28.7 (SA.112572).

2. Beneficiari

Possono beneficiare di premi annuali per le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 del presente bando soggetti qualificabili “agricoltori in attività” che conducono-superfici già beneficiarie di un sostegno per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni in attuazione di una delle Misure indicate nel precedente paragrafo, limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni. Per il requisito di “agricoltore in attività” i riferimenti sono il sottoparagrafo 4.1.4 del P.S.P. 2023-2027 e l’art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 s.m.i..

Nella tabella che segue, è riportato un prospetto di corrispondenze fra i diversi tipi di azione delle Misure di imboschimento delle precedenti programmazioni e i nuovi impegni SRA28.6 e SRA28.7 attivati con il presente bando.

Tabella delle corrispondenze fra Tipo di Azione di precedenti programmazioni e ammissibilità ai Tipi di Azione SRA28

Tipo di impegno	Ex set-aside	Reg. CEE 2080/92 1994-1996	Reg. CEE 2080/92 1998-1999	PRSR 00-06 Misura 2h	PSR 07-13 Misura 221
SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno monospecifica		Azione 1 b)	Azione 3		
SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno consociata		Azione 1 b)	Azione 3	Sotto-azione 2.1	Azione 2
SRA28.6 – Mantenimento Bosco permanente e polifunzionale	Imboschimenti (esclusi noceti e pioppetti)	Azione 2 Azione 3	Azione 1 Azione 2 Azione 5 Azione 6	Azione 1 Azione 3 Azione 4	Azione 1
SRA28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura		Azione 1 b)	Azione 3	Sotto-azione 2.1	Azione 2

Nell’Allegato A al bando è riportata l’articolazione e la denominazione dei differenti Tipi di Azione delle Misure di imboschimento dei precedenti periodi di programmazioni. I Programmi e Bandi sono reperibili nella pagina dedicata del sito E-R Agricoltura:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

In caso di subenti sopravvenuti nella conduzione di superfici imboschite, rispetto all’originario possessore, si considera ammissibile l’attuale conduttore se le superfici ottemperano al requisito sopra esposto (avere beneficiato di premi annuali per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni, sempreché sia concluso il relativo periodo di impegno).

Per la sola Azione SRA28.6, sono ammissibili anche le superfici imboschite in riferimento ai Reg. (CEE) n. 1094/1988 e n. 1272/1988 con impianti diversi dalla arboricoltura da legno monospecifica. Il PSP non prevede invece l’ammissibilità di impianti riferibili al cosiddetto “set-aside imboschimento” per l’Azione SRA28.7.

I richiedenti di cui sopra devono documentare di possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri richiesti e/o indicare nella domanda di sostegno le informazioni disponibili nei sistemi informativi dell’OPR che qualificano le superfici in questione come “superficie imboschite in precedenti programmazioni”.

I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021, n. 23619 del 10/12/2021 e n. 24079 del 15/11/2023.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

I richiedenti devono indicare, nella domanda di sostegno per impegni SRA28.6 e SRA28.7, gli identificativi di almeno una domanda di sostegno o pagamento riferibili a premi di precedenti periodi di impegno o possono allegarne copia. Per lo stesso requisito si potrà fare riferimento anche alla copia del Piano di coltura e conservazione a suo tempo redatto e approvato, se allegato a corredo della domanda di sostegno.

3. Condizioni di ammissibilità

Come indicato al paragrafo precedente, per accedere al regime di sostegno è necessario possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici interessate dall'intervento, e avere presentato un piano culturale nell'anno di riferimento.

È necessario, inoltre, che sia concluso il periodo di corresponsione dei premi relativi a precedenti impegni come da Programma e Bando di riferimento, e che siano rispettate anche le seguenti condizioni disposte dal PSP.

CR01 Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di mantenimento" volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano di mantenimento dovrà essere redatto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Un fac-simile di Piano di mantenimento è allegato al presente bando (Allegato B).

L'intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di imboschimento reversibili al termine del ciclo culturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di corresponsione dei premi, fatte salve le limitazioni indicate nel precedente paragrafo.

Non sono ammissibili domande di sostegno per superfici di dimensione complessiva inferiore a 1 ettaro. Non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

L'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale è sempre comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e dalla Regione Emilia-Romagna.

Le superfici interessate dal presente intervento non sono ammissibili ad altri pagamenti SRA-ACA (interventi agro-climatico-ambientali).

Le domande di premi per gli interventi SRA28.6 e SRA28.7 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza del nuovo periodo di impegno non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi programmazione.

4. Impegni

Le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 dell'intervento SRA28, come stabilito dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, hanno una durata decennale e prevedono il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno iniziale per tutta la durata dell'impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari dell'Unione e del Piano Strategico Nazionale, non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni.

Impegni (e altri obblighi) inerenti alle Azioni:

IM01 e OB02 - Realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel “Piano di mantenimento” con le modalità e le tempistiche definite con atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; il Piano di mantenimento in seguito alla concessione del sostegno diviene parte integrante della Revisione del Piano di gestione semplificato o Piano di coltura e conservazione, nei casi di Piani non corredata da previsioni aggiornate dettagliate.

Il Piano di coltura e conservazione, o Piano di gestione semplificato è obbligatorio per i boschi e gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 48 del Regolamento forestale regionale n. 3 del 1° agosto 2018.

Al riguardo, i richiedenti ammessi a sostegno si impegnano ad attivare il procedimento di revisione del *Piano di coltura e conservazione*, o *Piano di gestione semplificato*, corredata dal Piano di mantenimento, presso l'autorità forestale competente, entro 45 giorni dal termine di presentazione della domanda di pagamento della prima annualità dei premi, pena la revoca della ammissibilità al sostegno. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

IM02 - a non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo di erogazione dei premi previsto dall'atto di concessione, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammesso solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti (al riguardo si rimanda al successivo paragrafo “Subentro nell'impegno”).

IM03 - a mantenere la destinazione d'uso delle superfici per ulteriori 10 anni.

IM04 - a comunicare entità di fallanze eccedenti quelle ammesse nel “Piano di mantenimento” e nel piano di gestione semplificato e a ripristinare le fallanze conformemente a quanto indicato negli stessi piani.

I risarcimenti delle fallanze rappresentano una pratica ordinaria nei primissimi anni successivi all'impianto. Costituiscono invece una pratica straordinaria negli anni successivi in particolare dal momento della chiusura della copertura arborea. Pertanto, a differenza delle altre Azioni dell'Intervento SRA28, per le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 l'impegno si concretizza non nel risarcimento di singole piante deperite ma, solo nei casi di sopravvenute significative soluzioni di continuità nella copertura rispetto alle quali il piano preveda esplicitamente l'obbligo di ripiantumazione.

L'impegno si concretizza altresì nell'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che possa aver determinato le condizioni sopra indicate nel corso del periodo di impegno.

IM05 - a non effettuare attività di pascolamento, se non nei casi ammissibili se preventivamente autorizzati dall'autorità forestale competente come da Regolamento forestale regionale (o Prescrizioni di massima e di polizia forestale PMPF).

IM06 - a non realizzare innesti, tagli di ceduazione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto.

IM07 - per le azioni 28.6 e 28.7 gli impegni previsti dal Piano di mantenimento vanno oltre gli obblighi giuridici/di base e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione. Al riguardo, nel Piano di mantenimento è richiesto di evidenziare l'eventuale previsione di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Se non diversamente disposto nei Piani di gestione semplificati approvati dalla Amministrazione forestale competente, saranno comunque considerati ammissibili, in deroga, solo eventuali trattamenti prescritti dall'autorità fitosanitaria.

Tutti gli impegni previsti sono conformi, ove pertinente per la natura della superficie di impegno, alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le disposizioni obbligatorie in materia di imboschimento e gestione forestale da attuare su tutto il territorio regionale, dando attuazione ai criteri paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.

Ogni singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

5. Aree di applicazione

Le Azioni SRA 28.6 e SRA28.7 si applicano alle superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni da Reg. (CEE) n. 2080/92 e P.S.R. regionali (Misura H del P.R.S.R. 2000-2006 e Misura 221 del P.S.R. 2007-2013), limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni. La Scheda del PSP non dispone limitazioni alla localizzazione degli imboschimenti, diverse da quelle che in precedenti periodi di programmazione hanno determinato l'ammissibilità alla corresponsione dei premi.

Per la sola Azione SRA28.6, sono ammissibili anche le superfici imboschite in riferimento al Reg. (CEE) n. 1094/1988 e al Reg. (CEE) n. 1272/1988 (ex set-aside imboschimento) con impianti diversi dalla arboricoltura da legno monospecifica.

La superficie a premio deve essere pari o inferiore alla superficie che ha beneficiato del sostegno nell'ambito degli investimenti all'impianto di cui sopra. Non può essere riconosciuta una superficie eccedente i limiti e l'estensione delle particelle originariamente imboschite e oggetto di corresponsione di premi

In caso di variazione negativa della superficie originariamente oggetto di impegno, richiesta con la domanda di sostegno, il pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno.

Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna. La parcella risultante dalla misurazione non potrà comunque eccedere i limiti e la estensione della originaria superficie imboschita come da rilievi effettuati a suo tempo in sede di verifica della realizzazione dell'imboschimento, o come da eventuali controlli in loco delle successive domande di premi.

Con riferimento ai paragrafi “Entità degli aiuti” e “Selezione delle domande di sostegno” si farà riferimento ad alcune delimitazioni fra quelle definite al paragrafo 2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”.

6. Entità degli aiuti

Per le Azioni SRA28.6 “Mantenimento a un ulteriore periodo di impegno” e SRA28.7 “Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura”, è previsto il pagamento di un premio per ettaro, per anno, per un periodo di 10 anni. Gli importi sono indicati nella tabella che segue.

	Arboricoltura (€/ha/anno)	Bosco (€/ha/anno)
SRA28.6	250	500
SRA28.7		500

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 “Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari” del documento “Disposizioni comuni”.

L’erogazione dell’aiuto per le annualità di impegno successive al termine dell’attuale programmazione comunitaria (2023-2027), è condizionata alle risorse e alle disposizioni della futura programmazione comunitaria.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni

La competenza all’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all’istruttoria delle domande di sostegno presentate per l’Intervento SRA28 è attribuita all’Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall’organismo pagatore AGREAS in merito alla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande” e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2025 è fissata alle ore 13:00 del **28 febbraio 2025**. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREAS provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell’apertura del Piano Colturale Grafico per l’annualità 2025.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno (vedi successivo paragrafo “Domande di pagamento”).

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'Intervento SRA28 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni o interventi non cumulabili.

La domanda di sostegno, inoltre, pena la non ammissibilità, dovrà essere corredata dal Piano di mantenimento e dalla dichiarazione relativa ai criteri di priorità di cui si chiede il riconoscimento.

Alla domanda di sostegno potrà essere allegato il Piano di coltura e conservazione a suo tempo approvato.

Cumulabilità

Le Azioni dell'Intervento SRA28 non sono cumulabili con altri sostegni previsti per impegni SRA.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, le risorse disponibili riguardanti le annualità comprese nel periodo 2023-2027 ammontano a 1.091.550 euro. Le risorse corrispondenti alla prima annualità di impegno (2025), di riferimento per la definizione del procedimento selettivo ammontano a 363.850,00 euro.

9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento” del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

I progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione, scelti dalla Regione Emilia-Romagna nella scheda di intervento SRA28 del PSP 2023-2027:

P01 – Finalità specifiche dell'intervento

P02 – Caratteristiche territoriali

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati

P06 – Localizzazione delle aziende beneficiarie

Criteri di selezione e punteggi

Per ogni categoria dei principi di selezione è previsto un punteggio massimo assegnabile.

Principi di selezione		Punteggio max
P01	Finalità specifiche dell'intervento	15
P02	Caratteristiche territoriali	16
P03	Caratteristiche del soggetto richiedente	13
P05	Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati	15
P06	Localizzazione delle aziende beneficiarie	21
Punteggio massimo totale		80

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come sotto riportato:

P01 Finalità specifiche dell'intervento – (max punti 15)

Descrizione		Punteggio
P01.a	Mantenimento tipologie di impianto “bosco permanente” per Azioni SRA28.6, e domande di sostegno per Azioni SRA28.7 – imboschimenti situati in pianura*	12 max
P01.b	Mantenimento tipologie di impianto “bosco permanente” per Azioni SRA28.6, e domande di sostegno per Azioni SRA28.7 – imboschimenti situati in collina e montagna*	10 max
P01.c	Mantenimento tipologie di impianto “bosco polifunzionale” per domande di sostegno relative all’Azione SRA28.6*	9 max
P01.d	Altre tipologie di imboschimenti come da Programmi attuativi o Bandi originari, diverse da Arboricoltura da legno per domande di sostegno relative all’Azione SRA28.6*	8 max
P01.e	Mantenimento tipologie di impianto “arboricoltura da legno” per domande di sostegno relative all’Azione SRA28.6*	7 max
P01.g	Impegno riguardante più dell’80% della superficie originariamente imboschita come da superficie complessiva dei Piani di coltura e conservazione (esclusa pioppicoltura) (Azioni SRA28.6 e SRA28.7).	3
P01.h	Impegno riguardante una percentuale della superficie originariamente imboschita come da superficie complessiva dei Piani di coltura e conservazione (esclusa pioppicoltura) compresa fra 50% e 80% (Azioni SRA28.6 e SRA28.7).	2

*Per i criteri da P01.a a P01.e: il punteggio è attribuito in relazione alla estensione della superficie afferente a ogni singola tipologia di impianto richiesta a sostegno, rapportata alla estensione complessiva della superficie oggetto di impegno (punteggio * S.Tipologia/SOI).

Per gli ambiti di pianura, collina montagna si farà riferimento alle zonizzazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), in analogia alle altre ACA del CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna (vedi Disposizioni Comuni allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 2375/2022).

Non verranno invece prese in considerazione le zonizzazioni del Piano Forestale Regionale.

P02 Caratteristiche territoriali – (max punti 16)

Descrizione	Punteggio
P02.a Superfici che si collegano funzionalmente ad aree a significativa valenza ecologica	16 max

Punteggio attribuito alle sole unità che fanno parte di reti ecologiche o si collegano funzionalmente con reti ecologiche o con elementi caratterizzati da copertura arborea compresi all'interno di Siti Natura 2000. Il punteggio è attribuibile solo alle superfici contigue a reti ecologiche o a elementi caratterizzati da copertura arborea compresi all'interno di Siti Natura 2000.

Il punteggio è attribuito unicamente se il collegamento è dimostrato graficamente nel Piano di mantenimento.

Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà moltiplicando il punteggio unitario per il rapporto fra superficie riconosciuta per la priorità P02.a e la superficie oggetto di impegno (Punteggio * sup. unità riconosciuta per P02.a / SOI).

P03 Caratteristiche del soggetto richiedente – (max punti 13)

Descrizione	Punteggio
P03.a Richiedente che impegna superfici riferibili a più interventi di imboschimento in precedenti periodi di programmazione. Impegni per imboschimenti riferibili a tre o più differenti bandi o Programmi attuativi	13
P03.b Richiedente che impegna superfici riferibili a più interventi di imboschimento in precedenti periodi di programmazione. Impegni per imboschimenti riferibili a due differenti bandi o Programmi attuativi	9

Il punteggio è attribuito a richiedenti che conducono superfici che dal 1990 ad oggi sono state oggetto di richiesta di adesione a più di un Programma o Bando per imboschimenti attivati in riferimento a sostegni comunitari (interventi SRD per imboschimenti del PSP 2023-2027, sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020, Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, Misura 2h del P.R.S.R. 2000-2006), Reg. (CEE) 2080/1992 e imboschimenti ex set-aside). Per P03 sono computabili anche domande di sostegno riferibili a impianti di pioppicoltura.

Il punteggio è attribuito unicamente se indicati i riferimenti alle differenti domande di sostegno dei diversi Bandi/Programmi nel Piano di mantenimento.

P05 Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati – (max punti 15)

Descrizione	Punteggio
P05.a Richiedenti con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione o richiedente ammesso a impegni ACA nuova programmazione***	3
P05.b Richiedente già beneficiario di altre tipologie di interventi forestali diversi da interventi di imboschimento di cui alla Misura 8 precedente PSR o interventi forestali dell'attuale PSP***	4
P05.c Superfici interessate da Accordi di foresta comprendenti previsioni riguardanti gli imboschimenti oggetto di domanda****	8

***Per i criteri P05.a e P05.b: il punteggio è attribuito unicamente se sono indicati i riferimenti alle relative domande di sostegno nel Piano di mantenimento.

****Per il criterio P5.c: il punteggio è attribuito unicamente se attestata la sussistenza di Accordi/contratti esistenti nel Piano di mantenimento, e se nello stesso Piano sono riportati gli estremi dei collegamenti per accedere a tali documenti in rete (Accordi/Contratti non disponibili in rete saranno presi in considerazione solo se allegati in copia alla domanda).

P06 Localizzazione delle aziende beneficiarie – (max punti 21)

Descrizione		Punteggio
P06.a	Imboschimenti compresi in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.) oasi protezione della fauna	14 max
P06.b	Imboschimenti in aree goleinali****	7 max

P06 - Se il punteggio è assegnabile a parte delle unità oggetto di domanda di sostegno si procederà moltiplicando il punteggio unitario per il rapporto fra superficie riconosciuta per la priorità P06.a e la superficie oggetto di impegno (Punteggio * sup. unità riconosciuta per P06/ SOI).

****Per il criterio P06.b: Il punteggio è attribuito unicamente se la comprensione in area goleale è dimostrata graficamente nel Piano di mantenimento.

Disposizioni di carattere generale

La domanda di sostegno è ammисibile unicamente se il punteggio, derivante dalla somma dei criteri di selezione sopra indicati, è pari o superiore a 10 punti.

Nei casi di parità di punteggio, viene accordata preferenza ai richiedenti con maggiore superficie imboschita e in subordine a quelli con più elevata SAU condotta.

Come indicato al precedente paragrafo “Presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni” la domanda di sostegno dovrà riportare la dichiarazione relativa ai criteri di priorità di cui si chiede il riconoscimento.

10. Istruttoria delle domande di sostegno

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvede:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREAS;
- b) all’istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie finalizzate all’ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione, sul Sistema Informativo SIAG di AGREAS;
- d) all’approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;

- di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità, individuate con il numero di domanda AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddirittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile – Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno.

Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume entro 15 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto sono altresì indicate con numero identificativo di domanda AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e delle domande di pagamento sono indicati nell'Allegato 9 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Giovanni Pancaldi dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

L'Intervento SRA28 è compreso fra gli interventi basati sulle superfici e sugli animali di cui al Titolo III capo IV del Reg. (UE) 2021/2115; ne consegue che allo stesso Intervento si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e regolamenti attuativi, con particolare riguardo ai termini temporali di presentazione delle domande di pagamento per ogni annualità del periodo 2023-2027, come definiti dal D.M. n. 147385/2023 e s.m.i..

Per quanto sopra, in attuazione di quanto disposto all'art. 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173, le domande di pagamento saranno da presentare entro le scadenze che annualmente verranno indicate in specifici provvedimenti nazionali riguardanti i termini per la presentazione delle domande a superficie del PSP.

Sono comunque applicabili alle Azioni dell'Intervento SRA28 le disposizioni sulle presentazioni tardive delle domande di pagamento ammesse in riferimento ai suddetti provvedimenti.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca e dell'Organismo Pagatore dare diffusione dei provvedimenti nazionali di cui sopra.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA, che annualmente provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 12.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Il pagamento dei sostegni è ammissibile solo ad avvenuta approvazione della revisione del Piano di coltura e conservazione da parte dell'autorità forestale, con integrazione nello stesso Piano delle previsioni del Piano di mantenimento allegato alla domanda di sostegno.

12. Variazione delle superfici ammesse a sostegno nel periodo di impegno

Durante il corso del decennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno, pertanto, rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi. Con riguardo a eventuali riduzioni si rimanda al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni", fatta salva la sussistenza della fattispecie di taglio di utilizzazione anticipato non autorizzato (vedi IM06) che costituisce comunque un inadempimento all'impegno SRA28 con conseguente assoggettamento a specifica sanzione.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per casi di forza maggiore e circostanze eccezionali dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni Comuni".

Nei 10 anni del periodo di riferimento, le particelle oggetto di impegno non possono essere permutate.

Disposizioni particolari

Per gli imboschimenti (sia bosco permanente che impianti di arboricoltura da legno) è di fondamentale importanza distinguere:

- la durata del periodo di corresponsione del premio,
- dalla durata del ciclo colturale (turno).

Come da disposizioni dei Programmi che hanno attivato gli imboschimenti, del Regolamento forestale regionale, e da indicazioni della bibliografia selvicolturale, appare evidente che il turno/ciclo colturale si sviluppa su un arco temporale significativamente più esteso del periodo di corresponsione dei premi (fatta eccezione per la pioppicoltura di norma esclusa da premi).

Per quanto sopra, il momento della conclusione del periodo di corresponsione di premi potrebbe non corrispondere al momento in cui si concretizza l'effettiva possibilità di effettuare tagli, anche di utilizzazione finale. Nell'ottica della Gestione Forestale Sostenibile GFS, l'ammissibilità di tagli di utilizzazione per dette superfici sarà pertanto sempre e comunque da riferire alle disposizioni normative nazionali e regionali settoriali (vedi Regolamento Forestale Regionale), agli assensi dell'autorità forestale competente, nonché ad altri assensi del caso necessari (vedi al riguardo gli articoli del Regolamento forestale regionale richiamati nel precedente paragrafo “Impegni”).

Quanto sopra esposto è da estendere anche a previsioni di variazioni in corso di impegno.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2121/2016 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazioni in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024 “Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;

- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

Si rimanda al paragrafo 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

14. Condizionalità

All’Intervento SRA28 si applicano le disposizioni sulla Condizionalità di cui agli articoli 12 e 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti – nel periodo di riferimento, e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116, e al Capo III del Reg. (UE) n. 2022/1172, secondo il sistema istituito dagli Stati membri ai sensi dell’art. 84 del già citato Reg. (UE) n. 2021/2116.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell’individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

All’Intervento SRA28 si applicano, inoltre, le disposizioni sulla Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all’allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

15. Subentro nell’impegno

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l’impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

Con riguardo alla eventualità di estinzione si richiama quanto indicato al precedente paragrafo “Variazione delle superfici ammesse in corso di impegno” sulla distinzione fra periodo di impegno e ciclo produttivo di una superficie forestale, specificando che nel caso di imboschimenti, in mancanza di autorizzazione dell’autorità forestale (nonché di eventuali altri assensi dovuti) a tagli di utilizzazione e/o a trasformazioni d’uso, può verificarsi il caso

della sola estinzione dell’obbligazione alla corresponsione di premi, permanendo comunque vincoli di destinazione forestale delle superfici interessate.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle istanze di subentro si fa rinvio alle procedure dell’AGREA e ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

I requisiti di cui ai paragrafi 2, 9 e le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno.

La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l’applicazione di riduzioni, e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza agli impegni assunti per l’intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all’atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15.

I beneficiari dei sostegni per le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 sono tenuti a comunicare per iscritto all’Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni (al riguardo vedi anche IM04 di cui al paragrafo “Impegni”). Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

- Reg. (CE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- P.S.P. 2023/2027;
- CoPSR 2023-2027;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 0147385 del 09 marzo 2023 recante la “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, definizione delle procedure di presentazione delle domande di sviluppo rurale e disposizioni integrative sull'estensione superficiale, sostituzione e trasformazione di un impegno in corso relativo agli interventi a superficie dello sviluppo rurale;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 recante disciplina del regime di condizionalità sociale;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazioni in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023 recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023 recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Allegato A

Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna - Azioni SRA28.6 e SRA28.7

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2025

IMBOSCHIMENTI DI PROGRAMMI E PIANI DI PRECEDENTI PERIODI

TIPI DI IMPIANTO DI PRECEDENTI MISURE AMMISSIBILI A NUOVI IMPEGNI SRA28 E TIPI DI IMPIANTO NON AMMISSIBILI

Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2007-2013 - **Misura 221 Imboschimento dei terreni agricoli**

AZIONI		Ammissibili SRA28
Azione 1	Boschi Permanentini	SI
Azione 2	Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio	SI
Azione 3	Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile	NO

Gli imboschimenti ammissibili per nuovi impegni SRA 28 sono solo quelli riferibili alle Azioni 1 e 2 della Misura 221.

Piano Regionale di Sviluppo Rurale P.R.S.R. 2000-2006 - **Misura 2h Imboschimento dei terreni agricoli**

AZIONI		Ammissibili SRA28
Azione 1	Boschi Permanentini	SI
Azione 2	Arboricoltura specializzata da legno a fini produttivi	Sottoazione 2.1 Impianti per l'arboricoltura specializzata da legno
		Sottoazione 2.2 Pioppetti"
		Sottoazione 2.3 Specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa
Azione 3	Impianti con essenze arbustive ed arboree ai fini di protezione dal dissesto e dall'erosione e di consolidamento di pendici instabili	SI
Azione 4	Alberature, boschetti e fasce arboree di collegamento o frangivento ivi comprese aree a radura purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali	SI

Gli imboschimenti ammissibili per nuovi impegni SRA 28 sono solo quelli riferibili all'Azione 1, alla Sottoazione 2.1 e alle Azioni 3 e 4 della Misura 2h.

Programma pluriennale 1998-1999 in attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/1992

AZIONI		Ammissibili SRA28
Azione 1	Boschi permanenti (75% di latifoglie e max 25% di resinose oppure pinete litoranee fino al 100% di resinose)	SI
Azione 2	Boschi polifunzionali a scopo produttivo e a fini ambientali	SI
Azione 3	Impianti per l'arboricoltura specializzata da legno a ciclo non breve, da realizzarsi anche con l'associazione di specie di accompagnamento, ed impianti di <i>Douglasia</i> monospecifici	SI
Azione 4	Pioppetti	NO
Azione 5	Impianti con essenze arbustive o arboree a fini di protezione dal dissesto e dall'erosione e di consolidamento di pendici instabili anche con uso di tecniche di ingegneria naturalistica	SI
Azione 6	Alberature, boschetti e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree di radura purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali.	SI
Azione 7	Miglioramento delle superfici boscate esistenti ...	NO
Azione 8	Fasce tagliafuoco e sistemazione	NO
Azione 9	Ritiro ventennale di superfici a seminativo in aree di pianura destinate all'imboschimento con specie forestali a rapido accrescimento da utilizzare per la produzione di biomassa	NO

Gli imboschimenti ammissibili per nuovi impegni SRA 28 sono solo quelli riferibili alle Azioni 1, 2, 3, 5 e 6 del Programma pluriennale 1998-1999 attuativo del Reg. (CEE) n. 2080/1992.

Programma pluriennale 1994-1996 in attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/1992

AZIONI			Ammissibili SRA28
Azione 1	Arboricoltura da legno	Sottoazione a) pioppetti	NO
		Sottoazione b) altre specie	SI
Azione 2	Imboschimento	Impianti con resinose	SI
Azione 3	Imboschimento	Impianti con latifoglie	SI
Azione D	Miglioramento delle superfici boschive		NO

Gli imboschimenti ammissibili per nuovi impegni SRA 28 sono solo quelli riferibili alla Sottoazione 1b e alle Azioni 2 e 3 del Programma pluriennale 1994-1996 attuativo del Reg. (CEE) n. 2080/1992.

Interventi precedenti 1994 ex set-aside Reg. CEE 1094/88 e al 1272/88 e DM 35/1990 e 63/1991

AZIONI		Ammissibili SRA28
Imboschimento	Imboschimento (esclusa arboricoltura monospecifica con pioppo e noce)	SI
	Nocicoltura monospecifica	NO
	Pioppicoltura	NO

Sono ammissibili per nuovi impegni SRA 28 gli imboschimenti ex-set-aside con l'eccezione dei pioppetti e dei noceti monospecifici.

I Tipi di Azione delle Misure di imboschimento dei precedenti periodi di programmazioni sono reperibili nel materiale messo a disposizione nella pagina dedicata agli imboschimenti delle "programmazioni precedenti" al PSR 2014-2020

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

Allegato B

Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna - Azioni SRA28.6 e SRA28.7

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2025

PIANO DI MANTENIMENTO

(*Fac-simile*)

Provincia _____

Amministrazione
forestale competenteⁱ _____

Comune _____

Azione SRA28.6 - Mantenimento a un ulteriore periodo di impegno

ha

SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno monospecifica

SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno consociata

SRA28.6 – Mantenimento Bosco permanente e polifunzionale

Azione SRA28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura

ha

SRA28.7 – Trasformazione arboricoltura consociata in bosco permanente

--

Tabella delle corrispondenze fra Tipo di Azione di precedenti programmazione e tipo azione SRA28

Tipo di impegno	Ex set-aside	Reg. CEE 2080/92 1994-1996	Reg. CEE 2080/92 1998-1999	PRSR 00-06 Misura 2h	PSR 07-13 Misura 221
SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno monospecifica		Azione 1 b)	Azione 3		
SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno consociata		Azione 1 b)	Azione 3	Sotto-azione 2.1	Azione 2
SRA28.6 – Mantenimento Bosco permanente e polifunzionale	Imboschimenti (esclusi noceti e pioppetti)	Azione 2 Azione 3	Azione1 Azione 2 Azione 5 Azione 6	Azione 1 Azione 3 Azione 4	Azione 1
SRA28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura		Azione 1 b)	Azione 3	Sotto-azione 2.1	Azione 2

I tipi di Azione delle Misure di imboschimento dei precedenti periodi di programmazioni sono reperibili nei documenti messi a disposizione nella pagina del sito *e-r agricoltura* dedicata agli imboschimenti delle “programmazioni precedenti” al PSR 2014-2020

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Richiedente sostegni SRA28

Conduttore dei terreni all’epoca dell’impianto

Ubicazione unità aziendale

Indirizzo

Località

Proprietà

**IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' DI IMBOSCHIMENTO ⁱⁱ
E DESCRIZIONE DEI SOPRASSUOLI**

(prevedere una scheda per ogni differente Unità di imboschimento)

Unità n. 1 - Tipo imboschimentoⁱⁱⁱ

Comune	Foglio	Mappale	Intero/ parte	MISURA ^{iv}	Anno ^v	Ultima annualità ^{vi}	ha

(corredare con delimitazione su planimetria c.t.r.)

- Informazioni sull'origine dei soprassuoli *vii*
- Informazioni su struttura e fisionomia dei soprassuoli
(distinguendo per ogni singola differente unità di imboschimento)viii

PIANO DI MANTENIMENTO ^{ix}

- Interventi di gestione previsti

Unità interessate

Ripuliture ^x	
Contenimento invasive e alloctone	
Decespugliamento	
Tagli localizzati di educazione del soprassuolo	
Tagli localizzati per esigenze di sicurezza	
Arricchimenti – sottopiantagioni ^{xi}	
Potature (arboricoltura da legno) ^{xii}	
Pulizia e funzionalità di accessi e fasce di rispetto ^{xiii}	
(Altro) ^{xiv}	

- Descrizione dettagliata degli interventi di mantenimento

(Descrizione dettagliata degli interventi di gestione, loro calendarizzazione frequenza e intensità. Distinguere le previsioni di ogni unità di imboschimento).

- Specifica per impegni SRA28.7

Per Azioni SRA28.7

- *anticipare in questa sezione l'indicazione sull'adeguamento del Turno minimo;*
- *indicare inoltre l'eventuale esigenza di specifici interventi selviculturali del caso utili ai fini della trasformazione (tagli o messa a dimora di materiale di moltiplicazione forestale per arricchimento e miglioramento della composizione);*
- *specificare ogni altra informazione utile per le finalità dell'Azione SRA28.7.*

**ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO
PER REVISIONE DEL PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE^{xv}**

- Tagli intercalari/Diradamenti e/o potature in bosco^{xvi}
- Tagli intercalari/Diradamenti di specie accessorie in impianti di arboricoltura da legno consociati^{xvii}
- Turno – ciclo produttivo^{xviii}
- Governo^{xix} e Trattamento^{xx}
- Altre informazioni di carattere generale

Informazioni specifiche (indicare in particolare se previsti o meno interventi di irrigazione, pascolamento autorizzato^{xxi}, trattamenti fitosanitari,^{xxii} e fertilizzazione).

(specificare in particolare eventuali esigenze per accessi e spazi aperti in particolare con riferimento a obiettivi AIB, sicurezza per fasce di rispetto di strade e corsi d'acqua e ogni informazione di rilievo in relazione agli obiettivi dell'Intervento SRA28)

Luogo

Data

Tecnico estensore

Richiedente sostegni SRA28

Proprietà^{xxiii}

- ⁱ Vedi articolo 2 del Regolamento forestale regionale
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/pmpf>.
- ⁱⁱ Si intende “unità di imboschimento” ogni perimetro imboschito caratterizzato da omogeneità, per tipo di operazione attuata, e per previsioni gestionali del soprassuolo, nonché dall’accorpamento (assenza di soluzioni di continuità) della relativa superficie.
Costituiscono diverse e separate “unità di imboschimento”
- sia singole porzioni accorpate in un unico perimetro ma caratterizzate dall’attuazione di differenti Tipi di impianto e/o da distinte previsioni di gestione
- che porzioni separate ancorché interessate dal medesimo Tipo di operazione.
Nella redazione dovrà essere assicurata la univoca e distinta delimitazione di ogni singola “unità di imboschimento” descrivendone separatamente le caratteristiche
- ⁱⁱⁱ Specificare a quale tipo di impegno è riconducibile ogni singola unità di imboschimento interessata:
SRA28.6 – Mantenimento Arboricoltura da legno monospecifica
SRA28.6 –Mantenimento Arboricoltura da legno consociata
SRA28.6 – Mantenimento Bosco permanente e polifunzionale
SRA28.7 – Trasformazione arboricoltura consociata in bosco permanente
- ^{iv} Specificare la Misura di riferimento del bando fra quelle di seguito indicate e l’anno dello stesso bando:
A. Ex set-aside imboschimento Reg. CEE 1094/88 e al Reg. CEE 1272/88;
B. Regolamento CEE n. 2080 /92;
C. PSR 2000-2006 - Misura H;
D. PSR 2007_2013 - Misura 221.
- ^v Anno di realizzazione dell’impianto.
- ^{vi} Indicare l’ultima annualità di pagamento dei premi riferibili alla Misura indicata.
- ^{vii} Sviluppare comprendendo anche le seguenti informazioni:
- chi e quando ha presentato l’originaria domanda di imboschimento,
- è disponibile o meno originario progetto di imboschimento (del caso può essere utile allegarne copia),
- data di ultimazione lavori di messa a dimora delle piante,
- informazioni su eventuali risarcimenti a suo tempo effettuati,
- informazioni su eventuali problematiche che hanno interessato gli imboschimenti nel precedente periodo di programmazione.
- ^{viii} Sviluppare comprendendo anche le seguenti informazioni:
- composizione e indicazioni sul contributo percentuale di ogni singola specie (se disponibili informazioni dendrometriche),
- fisionomia tipo mescolanza,
- numero di piante per ettaro,
- finalità e obiettivi,
Indicare l’eventuale comprensione in ambiti protetti e l’inquadramento in strumenti di pianificazione territoriale.
- ^{ix} Indicare gli interventi di manutenzione previsti e le unità di imboschimento interessate.
I soprassuoli originati da operazioni di imboschimento attivate da più di 15- 20 anni in precedenti periodi di programmazione hanno caratteristiche, composizione, fisionomia e struttura estremamente diversificate e non facilmente standardizzabili. Per quanto sopra è prevedibile che i “Piani di mantenimento” possano non comprendere necessariamente tutte le voci indicate.
- ^x Previsione di periodici interventi di pulizia dell’impianto. Vista l’età del soprassuolo le pulizie di norma la pulizia non dovrebbero assumere il carattere di lavorazione del terreno.
- ^{x1} I risarcimenti delle fallanze rappresentano una pratica ordinaria nei primissimi anni successivi all’impianto.
Costituiscono una pratica straordinaria negli anni successivi in particolare dal momento della chiusura della copertura arborea. Pertanto, a differenza delle altre Azioni dell’Intervento SRA28, per le Azioni SRA28.6 e SRA28.7 l’impegno si concretizza non nel risarcimento di singole piante deperite ma, solo in interventi di arricchimento in conseguenza di sopravvenute significative soluzioni di continuità, nella copertura rispetto alle quali il piano preveda esplicitamente l’obbligo di ripiantumazione. Per Azioni SRA28.6 e SRA28.7 è pertanto preferibile utilizzare i termini di arricchimento e sottopiantagione.
Per impianti di arboricoltura da legno nel caso di significative soluzioni di continuità che riguardano non le specie accessorie ma quelle principali (d’avvenire) la valutazione sulla opportunità di sottopiantagione di essenze principali deve essere valutata sia in riferimento alla effettiva possibilità tecnica di riuscita, sia in riferimento alla durata del ciclo per l’unità interessata e alla possibilità di conseguire nei tempi residui prodotti legnosi confacenti.
Dovrà comunque essere data comunicazione di soluzioni di continuità della copertura presenti nelle unità imboschite e la valutazione sulla opportunità/necessità o meno di piantagioni di completamento/arricchimento.
- ^{xii} Le potature di formazione hanno l’obiettivo di intervenire prima che i rami all’inserzione sul tronco, abbiano un diametro superiore a 3 cm, utilizzando tecniche di potatura idonee per produzione di legno di pregio (vedi bibliografia specializzata), effettuando le recisioni, con strumenti taglienti, rasente il fusto. L’operazione dovrà conseguire l’obiettivo

di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti continui, diritti, perpendicolari che crescendo diano origine a tronchi basali liberi da rami (e possibilmente da nodi) per una adeguata lunghezza in funzione degli assortimenti commerciali ritraibili), diritti, perpendicolari, di sezione cilindrica, privi di difetti, ferite e malattie. Le operazioni di potatura potranno essere effettuate unicamente nel periodo consentito dall'art. 18 delle P.M.P.F.
Le potature di esemplari "accessori" sono da condizionare alle esigenze di "educazione" delle essenze per arboricoltura da legno.

xiii Indicare eventuali esigenze di tagli localizzati funzionali a garantire la funzionalità della copertura rispetto a viabilità interna e limitrofa e corsi d'acqua ... (anche in ottica prevenzione AIB e altre esigenze di prevenzione).

xiv Del caso specificare.

xv In questa sezione sono previste informazioni funzionali alla revisione del Piano di coltura e conservazione, non direttamente e immediatamente riferibili agli impegni SRA28 come da bando. Da sviluppare obbligatoriamente l'indicazione del Turno. Facoltative, in funzione delle previsioni gestionali le altre voci. Relativamente al Turno si rimanda a successiva specifica nota.

xvi Si ritiene che si possa intervenire con i primi tagli intercalari selettivi, di intensità variabile a seconda delle diverse situazioni, dopo il 15° - 25° anno, in funzione del sesto di impianto e della fertilità della stazione (con bassa densità di impianto, prossima al limite minimo indicato nel P.S.R. e con scarsa fertilità del terreno, è opportuno differire).

L'epoca e la modalità dei diradamenti potranno essere oggetto di dettagliata definizione in sede di revisione del Piano di Coltura e conservazione. In mancanza di ulteriori specifiche prescrizioni, si indicano quanto segue:

- non può essere effettuato alcun intervento avente la caratteristica di taglio intercalare, qualora non siano trascorsi almeno 5 anni da avvenuto analogo intervento di taglio;
- in funzione della fertilità stimata, nell'esecuzione dei diradamenti si abbia cura di non determinare densità inferiori a:
 - 600-900 individui per ettaro a 15 anni,
 - 450-850 individui per ettaro a 35 anni,
 - 350-700 individui per ettaro nel popolamento maturo.

Con ottime condizioni di fertilità, profondità e freschezza dei terreni ci si potrà orientare verso i valori più bassi di densità, mentre in terreni poco fertili, con scarsa presenza di acqua e con suolo poco profondo, non ci si potrà scostare dai termini più elevati.

Nell'esecuzione dei diradamenti nei rimboschimenti si dovrà avere cura di privilegiare comunque, quali "piante d'avvenire", le specie che sono significativamente rappresentative della fisionomia dei boschi naturali nell'ambito territoriale interessato.

Per le sole aree boscate, con la finalità di favorire la biodiversità del complesso, in conseguenza della realizzazione dei tagli intercalari, ad eccezione delle aree fragili da punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e delle aree sensibili a problemi di incendi, è possibile indicare previsioni di rilascio a terra di materiale legnoso non vitale (del caso definire l'entità). Sempre per le medesime finalità può essere indicato il rilascio delle piante morte in piedi.

xvii Non prima della completa chiusura della copertura arborea e di avere massimizzato gli effetti dovuti alla presenza delle specie accessorie, a carico di queste ultime è previsto un intervento di taglio che a seconda delle caratteristiche delle specie impiegate e delle previsioni culturali potrà avere caratteristiche di diradamento, o eccezionalmente caratteristiche affini al taglio di "ceduazione" nel caso si abbia intenzione di mantenere gli eventuali ricacci conseguenti all'effettuazione delle operazioni di taglio degli esemplari accessori.

xviii Turni minimi cui riferire l'utilizzazione del soprassuolo oggetto di impianto. Prestare attenzione:

- alla corrispondenza con eventuali turni minimi indicati nelle disposizioni applicative dei Programmi attuativi di interventi di imboschimento (vedi in particolare i turni minimi per arboricoltura da legno definiti nei Programmi e nei bandi);
- alla coerenza (eccedenti, o comunque motivatamente prossimi) con i turni minimi indicati Regolamento forestale regionale, con riguardo alle tipologia di impianto "bosco" - boschi permanenti;
- siano razionali e congrui alle indicazioni rinvenibili nella letteratura selvicolturale (nei casi in cui non vi sono dati desumibili né nelle disposizioni applicative, né nel RRF);

È opportuno che venga indicato un unico turno minimo per ogni perimetro impiantato, e non più turni in un'unica superficie (fatta eccezione per mescolanze a gruppi di rilevante estensione).

xix Sia nei perimetri per Arboricoltura da legno sia nei perimetri destinati a bosco misto, dovrà essere garantito il governo ad "ALTO FUSTO"; unicamente a carico degli esemplari arborei o arbustivi indicati "accessori" negli impianti per Arboricoltura da legno "consociata", potrà essere ammessa l'esecuzione di tagli aventi l'obiettivo di sviluppare ricacci di polloni dalle ceppaie.

xx Il trattamento è da considerare solo per le superfici destinate a "bosco" e non per quelle destinate ad Arboricoltura. Pur non disponendo di dati sull'esito dell'impianto, potrà essere genericamente richiamato il trattamento che la bibliografia selvicolturale indica per la/le specie, più rappresentativa/e.

xxi Indicare i riferimenti delle autorizzazioni ottenute, o la momentanea mancata disponibilità di assensi, ancora da chiedere.

xxii Per i boschi e per gli impianti di Arboricoltura per legno di pregio, di norma, qualora necessaria, la difesa fitosanitaria è attuata solo se specificamente autorizzata o disposta dal Servizio Fitossanitario della Regione.

xxiii Se soggetto diverso dal richiedente premi per impegni SRA28